

DISPOSIZIONI COVID-19 ULTERIORI MISURE DEL 26 MARZO 2020

Il Consiglio di Amministrazione, riunito in videoconferenza in data 24 marzo 2020, visto e considerato:

- le note vicende relative alla diffusione del Coronavirus e i conseguenti provvedimenti restrittivi adottati dalle autorità competenti ed in particolare i DPCM del 9 11 e 21 marzo 2020, nonché le ulteriori disposizioni e provvedimenti ad essi collegati;
- le disposizioni pubblicate sul sito istituzionale del Fondo nelle date del 25 febbraio, 6-9 e 10 marzo 2020, a cui si rimanda integralmente, con le quali, tra l'altro, si sospendevano in via straordinaria e d'urgenza tutte le attività formative previste in modalità aula frontale e si segnalava che ogni eventuale futura spesa direttamente connessa a tale modalità formativa erogata nel predetto periodo di sospensione, non sarebbe stata ritenuta ammissibile a rendiconto da parte del Fondo;
- la nota Anpal n. 3617 del 10 marzo 2020 secondo la quale "con riferimento alle numerose richieste pervenute da parte dei Fondi in merito alla possibilità di variazione delle modalità di somministrazione della formazione attraverso la previsione al posto della formazione in aula o della formazione one-to-one di attività formative che utilizzano esclusivamente modalità digitali e/o aule virtuali (ad esempio, formazione a distanza (FAD) su piattaforme tecnologiche, mobile learning, e-learning, etc.), preme sottolineare la necessità di attenersi a quanto normativamente previsto dalle Regioni e Province Autonome per l'utilizzo della citate modalità" ribadendo "in tal senso la possibilità per ogni Fondo di adottare misure e comportamenti idonei, ANPAL, in qualità di organo vigilante sulla corretta gestione delle risorse assegnate ai Fondi interprofessionali, pone l'attenzione sulla necessità di prevedere opportune modalità di tracciabilità della formazione erogata, al fine di permettere alla scrivente di verificare l'effettivo e il corretto svolgimento delle attività formative";
- la concessione d'ufficio dello slittamento dei termini previsti di fine attività (DTA) e/o di rendicontazione finale, fino ad un massimo di 3 mesi, nonché le altre misure adottate in deroga a quanto previsto dagli Avvisi;

Delibera, in via straordinaria e d'urgenza, in coerenza con le disposizioni emesse dalle autorità competenti:

- la proroga della sospensione di tutte le attività formative previste con la modalità aula frontale fino alla giornata del 15 aprile 2020;
- la concessione d'ufficio dello slittamento dei termini previsti di fine attività (DTA) e/o di rendicontazione finale, di ulteriori 3 mesi. Considerate le disposizioni precedenti, il periodo di proroga non potrà superare i 6 mesi previsti dal relativo Regolamento.

Qualora si intenda ricorrere alla proroga d'ufficio alle attività e/o alla rendicontazione, deve essere inviata specifica e preventiva comunicazione all'indirizzo: <u>direzione@pec.fondoforte.it</u> (cfr. Disposizioni Prot. D20/1385 del 6 marzo 2020).

Vengono confermate tutte le altre misure già adottate e pubblicate sul sito istituzionale del Fondo nelle date sopra citate.



Per quanto attiene la Programmazione degli Avvisi 2020/2021, quanto prima saranno pubblicate sul sito istituzionale del Fondo ulteriori disposizioni.

Per quanto attiene la proroga d'ufficio della fine attività/rendicontazione, si precisa che qualora la nuova data presupponga l'estensione della polizza fideiussoria, alla comunicazione dovrà essere allegato il suddetto documento.

Stessa procedura dovrà essere seguita in caso di richiesta di anticipazione sul finanziamento; eventuali secondi anticipi potranno essere erogati esclusivamente in presenza del raggiungimento dei parametri indicati negli Avvisi e nel relativo Vademecum.

Si precisa che la garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta dal contraente e dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica, ai sensi dell'Art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'Art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo), secondo le
 modalità previste dall'Art. 22, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi, la
 conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal Pubblico Ufficiale mediante
 apposizione di firma digitale (Art. 22, comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita
 dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale da Notaio o da Pubblico Ufficiale
 (Art. 22, comma 2 D.Lgs. n. n. 82/2005).

In riferimento ai modelli RIB e INIB, si precisa che il Fondo accetterà i suddetti modelli anche senza la firma autografa del Legale rappresentante, qualora ne sia difficile l'acquisizione e/o non sia disponibile firma digitale. In tal caso, unitamente alla dichiarazione RIB o INIB compilata, dovrà essere caricata in un unico file in formato PDF, la mail del Legale rappresentante attestante la veridicità delle informazioni nella stessa riportate.